

N. 25622 di protocollo d'uff.

N. 256/AUA di registro del 11/07/2016.



PROVINCIA DI COMO
ECOLOGIA E AMBIENTE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale dell'Azienda C. & C. S.R.L. per
l'insediamento sito in Comune di ALBAVILLA, Via Padre Meroni n. 14.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
dott. Franco Binaghi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

PREMESSO che il presente provvedimento costituisce atto endoprocedimentale nell'ambito del procedimento unico di competenza dello Sportello Unico Attività produttive di ALBAVILLA (di seguito "SUAP");

ATTESO che la Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, risulta Autorità competente per l'adozione dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA);

RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di tutela dell'ambiente e in particolare:

- le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee; la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82; il D.P.R. 12 aprile 1996; la L. 15 maggio 1997 n. 127; il D.P.C.M. 3 settembre 1999; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente; il Decreto 5 aprile 2006 n° 186; il D.L. 9 febbraio 2012 n° 5;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152: "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. 152/06);
- la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24: "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- la Legge regionale 12 dicembre 2003 n° 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e le successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale n° 3 del 24 marzo 2006, recante: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26" (di seguito: "RR 3/06");
- il Regolamento regionale n° 4 del 24 marzo 2006, recante: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell' articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" (di seguito: "RR 4/06");
- la Deliberazione di Giunta regionale 5 aprile 2006 n° 8/2318, recante: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'art. 3, comma 1 del regolamento reg. 2006, n. 3" (di seguito: "DGR 2318/06");
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002; la D.G.R. 7/12764 del 16 aprile 2003; la D.G.R. 12920 del 9 maggio 2003; il D.Lgs. 29 aprile 2006 n. 217;
- la DGR n. 8/11045 del 20.01.2010 " Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Ufficio d'Ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni";
- la DGR n. 8/2772 del 21.06.2006 "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento della acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, r.r. n. 4/2006 ";
- la Circolare Regionale 25 gennaio 2007, n. 5 in materia di modifiche impiantistiche *ex art.* 269 del D.Lgs. 152/06;
- le Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 138 del 18.06.2009 e n. 122 del 30.06.2011 che definiscono il calendario per la presentazione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 281 del D.Lgs. 152/06;
- le Deliberazioni di Giunta della Provincia di Como n° 384 del 29 dicembre 2008 e n°181 del 23 luglio 2009, come modificata dalla DGP n° 322 del 16 dicembre 2010;
- la nota del Servizio Acque della Provincia di Como n. 14839 del 9 aprile 2014;
- la Circolare della D.G. Ambiente Energia e Reti di Regione Lombardia, n. 10 in data 04/08/2011 "Indicazioni per l'applicazione dell'art. 13 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4 [...]";
- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed



all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

- la Legge 447/1995, la L.R. 13/2001 e la D.G.R. n. 7/8313/02, nonché il D.P.C.M. 14/11/1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, in materia d'impatto acustico;

RICHIAMATE inoltre:

- la Circolare di Regione Lombardia n. 19 in data 05/08/2013 "Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la Circolare di questa Provincia n. 43717 del 23/10/2013 "Autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013. Circolare esplicativa";
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, n. 49801/GAB in data 07/11/2013 "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- la D.G.R. n.10/1840 del 16/05/2014 "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la Circolare di questa Provincia n. 41448 del 10/10/2014 "Autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013. Circolare esplicativa";
- la Circolare di questa Provincia n. 17557 del 23/04/2015 "Procedimenti per Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013. Indicazioni procedurali specifiche";
- la Circolare di questa Provincia n. 52955 del 17/12/2015 "Procedimenti per Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013. Aggiornamento delle indicazioni procedurali specifiche";

CONSIDERATO che l'Azienda, per l'insediamento in oggetto, risulta in possesso di comunicazione ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, iscritta dal 23/01/2006 al numero 271, con scadenza prefissata alla data del 23/01/2016 e che tale comunicazione viene annullata e sostituita dalla presente autorizzazione;

VISTA la comunicazione n. 1931 del 01/03/2016 da parte del SUAP, di avvio del procedimento, d'indizione di Conferenza di Servizi e di trasmissione dell'istanza presentata in data 05/02/2016 dal Sig. Foltin Antonio (di seguito "Gestore"), nato a Como (CO) il 14/11/1961 e residente a Rogeno (LC), via A. Corti n. 9 (C.F. FLTNTN61S14C933T), in qualità di Amministratore Unico dell'Azienda C. & C. S.r.l. (P.IVA 02635330133), con sede legale in Comune di Como (CO), via Giuseppe Sinigaglia n. 1, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA per l'esercizio dell'insediamento sito in Comune di ALBAVILLA (CO), Via Padre Meroni n. 14;

ESAMINATA la documentazione allegata alla predetta domanda;

RICHIAMATA la nota n. 8502 del 04/03/2016 di questo Settore, di avvio dell'endoprocedimento di competenza;

CONSIDERATA la convocazione delle sedute della Conferenza di Servizi ai sensi della Legge n. 241/1990, tenutesi in data 12/04/2016 e 17/05/2016 e viste le determinazioni assunte, così come contenute nei verbali agli atti del procedimento;

PRESO ATTO delle integrazioni prodotte dall'Azienda e pervenute in data 13/05/2016 con nota SUAP n. 4512;

PRESO ATTO di tutte le dichiarazioni e certificazioni sottoscritte dal Gestore all'interno della medesima istanza, in seduta di Conferenza di Servizi e nella documentazione integrativa richiamata al precedente paragrafo e in particolare quelle riguardanti:

- il possesso della piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione;
- il titolo di godimento sull'insediamento, in virtù di contratto di affitto con la seguente Parte proprietaria: R.G.M. S.r.l. (CF 07626010156), con sede legale/domicilio in Comune di Veduggio con Colzano (MB), indirizzo via Volta n. 29/31, con scadenza fissata 01/04/2018, rinnovabile;



- il fatto che tale contratto legittima comunque il Gestore stesso a effettuare ogni potenziale intervento di modifica strutturale o ampliamento degli impianti, che si dovesse rendere necessario per il rispetto delle normative ambientali vigenti;
- il fatto che gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate (ai sensi degli artt. 74 c. 1 lett. g e 112 c. 7 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., nonché del Regolamento regionale n. 3/2006) decadenti dall'insediamento sono recapitati in rete fognaria;
- l'assenza di scarichi di acque reflue industriali derivanti dall'attività, in quanto non sono utilizzate acque nel ciclo produttivo, fatta salva una successiva precisazione (in sede di integrazioni tecniche) in merito all'esistente fase di lavaggio: la vasca di lavaggio è alimentata da un impianto di depurazione di tipo chimico-fisico a ciclo chiuso; l'acqua viene depurata e rimessa in ricircolo nell'impianto, per essere riutilizzata; all'occorrenza viene reintegrata con acqua di rete. Nella fase di lavaggio l'acqua viene addizionata con flocculante (PAC 180) e Polielettrolita. I fanghi di risulta vengono smaltiti a norma di legge come rifiuto speciale con il codice CER 07.02.12;
- il fatto che il mappale 4413, non richiamato inizialmente nella domanda di AUA, è utilizzato dall'Azienda per lo stoccaggio di cassoni vuoti, in attesa della consegna alle ditte clienti per l'accumulo dei loro rifiuti, al fine del relativo trasporto in Azienda per le operazioni di recupero;
- il titolo di godimento esclusivo sul mappale medesimo, in quanto porzione di area sempre di proprietà della ditta R.G.M., per quanto e come delimitata a costruire unico lotto con il mappale 4393, nonché accessibile solo ed esclusivamente dal predetto mappale;

CONSIDERATO il contenuto degli atti endoprocedimentali e dei pareri espressi:

1. dal Comune di Albavilla con nota n. 2709 del 23/03/2016 e in sede di Conferenza di Servizi in ordine ai seguenti aspetti:
 - dichiarazione dei vincoli per il mappale 4393:
 - sottoposto a vincolo paesaggistico (Area di notevole interesse pubblico) apposto ai sensi del D.Lgs. 42/2004 con DM 29/04/1971;
 - all'esterno della fascia di rispetto di 200 metri dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano;
 - all'esterno delle fasce fluviali PAI (DPCM 24/05/2001) e di esondabilità e instabilità geologica;
 - classe di fattibilità geologica 2: fattibilità con modeste limitazioni;
 - classe di fattibilità sismica Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi;
 - fascia di rispetto delle stazioni Radio base (art. 42 NTA PR);
 - dichiarazione in merito alla normativa in materia d'inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/1995;
 - dichiarazione della destinazione urbanistica dell'area d'interesse dell'insediamento per il mappale 4393: ambiti produttivi di recente espansione – APRE (art. 25 NTA PR) con vincolo che l'esercizio delle attività industriali ammesse nel [omissis] ambito è condizionato all'adozione di misure atte a non recare molestia ambientale per il vicinato;
 - parere favorevole, con la prescrizione di cui al precedente alinea, in merito alla compatibilità urbanistica e igienico sanitaria dell'attività nei confronti del D.P.R. n. 380/2001 e del Regio Decreto n. 1265/1934;
 - parere favorevole in merito al recapito di acque meteoriche in rete fognaria separata bianca, con recapito finale in pozzo perdente – dichiarazione in prima seduta di Conferenza;
 - dichiarazione che il mappale 4413 ha destinazione agricola ai sensi del vigente PGT, come attestato nell'Allegato 5 al verbale della prima seduta di Conferenza e, come tale, non può essere impiegato per altri utilizzi che non quelli connessi con l'attività agricola (art. 32 delle NTA del Piano delle Regole) – dichiarazione in seconda seduta di Conferenza;
2. dal Comune di Albese con Cassano con nota n. 1914 del 10/03/2016 – parere favorevole;



3. dal Soggetto esecutore del Servizio di depurazione Valbe Servizi S.p.A. con nota n. 1185 in data 07/04/2016 e n. 1632 del 16/05/2016 in ordine allo scarico in rete fognaria delle acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento dei piazzali;
4. dall'Ufficio d'Ambito di Como in seconda seduta di Conferenza, successivamente ribadito e completato con nota di nulla osta n. 3106 del 23/05/2016 in ordine al seguente aspetto:
 - parere favorevole al recapito di parte delle acque meteoriche (area scoperta anteriore al capannone) in rete fognaria separata bianca;

PRESO ATTO che la Conferenza si è conclusa con esito favorevole;

VALUTATO che non sono emersi, in fase istruttoria, elementi che attestino la necessità che le acque meteoriche (di prima e seconda pioggia, non differenziate) derivanti dalle superfici scolanti delle parti sia anteriore sia retrostante dell'insediamento, siano recapitati direttamente in rete fognaria, in quanto l'Azienda ha dichiarato che tali aree sono utilizzate solo per il deposito delle MPS, di un cassone coperto dei rifiuti prodotti dall'Azienda stessa e di bancali in legno e si ritiene, pertanto, che in tali condizioni le predette acque meteoriche non siano soggette a rischio di contaminazione.

CONSIDERATO, di conseguenza, che sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 del RR 4/06, che determina la possibilità di recapito in ambiente delle acque meteoriche non separate e che è possibile il rilascio di titolo abilitativo per lo scarico nel pozzo perdente esistente e nella rete meteorica, secondo lo schema indicato come "stato di fatto", come rappresentato nella tavola di cui alla riga A. della tabella della Sezione II dell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, con le relative prescrizioni gestionali e di monitoraggio dettagliate nella Sezione III del medesimo Allegato Tecnico.

DATO ATTO, pertanto, che le acque meteoriche non differenziate (prima e seconda pioggia) decadenti dalle suddette superfici scolanti sono da autorizzare ai sensi dell'art. 13, comma 3 del RR 4/2006 con recapito in rete fognaria separata (meteorica) a sua volta avente recapito in ambiente per lo scarico SA02 e con recapito diretto in ambiente per lo scarico SA01, come dettagliato nella Sezione III dell'Allegato Tecnico al presente provvedimento;

CONSIDERATO che gli scarichi di acque in rete fognaria di tipo separato (condotta per le acque meteoriche) sono soggetti alle norme regolamentari del Soggetto gestore della rete stessa e che, in quanto reti fognarie, sono sottoposti al parere dell'Ufficio d'Ambito ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 art. 124 comma 7 e della L.R. 26/2003 e s.m.i., come chiarito nella Circolare n. 10/2011 della D.G. Ambiente Energia e Reti di Regione Lombardia;

RICHIAMATO in particolare il parere dell'Ufficio d'Ambito sopra indicato (n. 3106 del 23/05/2016);

CONSIDERATO, invece, che il parere espresso da Valbe Servizi S.p.A. con nota n. n. 1185 in data 07/04/2016 è stato elaborato in base a uno stato di progetto che nel corso dell'istruttoria è venuto meno, in quanto è stata valutata la non necessità di recapito in rete fognaria delle acque di prima pioggia;

RITENUTO, infine, che in base ai risultati delle analisi prescritte alla Sezione III dell'Allegato Tecnico, in presenza di contaminazione, potrà essere chiesto all'Azienda di adeguare la situazione esistente con la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia derivanti dalle superfici scolanti collegate agli scarichi n. SA01 e SA02,

DATO ATTO dello svolgimento e della conclusione dell'istruttoria tecnica, condotta da questo Settore alla luce degli atti sopra richiamati e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 in ordine ai seguenti aspetti:

- scarico in ambiente delle acque di prima e seconda pioggia e lavaggio delle aree esterne;
- emissioni in atmosfera;
- impatto acustico (in accordo con il competente Comune di ALBAVILLA);
- operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti;

CONSIDERATO che l'istruttoria si è conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato al rispetto, da parte del Gestore, dei limiti e delle prescrizioni specificamente indicati nell'ALLEGATO TECNICO al presente provvedimento;



RICHIAMATO il comma terzo, lettera f), dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013,

ADOTTA L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

al fine del rilascio della medesima, da parte del SUAP di ALBAVILLA:

- al Sig. **Foltin Antonio** (di seguito "Gestore"), nato a Como (CO) il 14/11/1961 e residente a Rogeno (LC), via A. Corti n. 9 (C.F. FLTNTN61S14C933T), in qualità di Amministratore Unico dell'**Azienda C. & C. S.r.l.**, con sede legale in Comune di Como (CO), via Giuseppe Sinigaglia n. 1 (P. IVA 02635330133);
- per l'**insediamento** sito in Comune di ALBAVILLA, Via Padre Meroni n. 14, mappale CT F. 13 P. 4393 e 4413, esercente l'attività di Recupero di rifiuti non pericolosi e operazioni di messa in riserva;
- per **quindici anni**, continui e consecutivi a partire dalla data di notifica da parte del SUAP;
- per i seguenti **titoli abilitativi**:
 - 1) Autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo e in rete fognaria di tipo separato (condotta per le acque meteoriche) di acque di prima e seconda pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125);
 - 2) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - 3) Comunicazione / nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della l. 447/95 (inquinamento acustico);
 - 4) Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

L'autorizzazione è subordinata all'osservanza dei limiti e delle prescrizioni generali di seguito riportate, nonché di quelle specifiche elencate nell'ALLEGATO TECNICO, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Se non diversamente specificato, le scadenze temporali fissate per l'ottemperanza delle prescrizioni si intendono decorrenti dalla data di notifica dell'atto autorizzativo da parte del SUAP.

Se non diversamente specificato all'interno del provvedimento o del relativo Allegato Tecnico, la trasmissione della documentazione prescritta deve essere effettuata in firma digitale al SUAP territorialmente competente, esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) oppure mediante il Portale telematico specificamente adottato dal SUAP medesimo, che si occuperà dell'inoltro agli indirizzi istituzionali dei Soggetti di volta in volta interessati. Comunicazioni effettuate con modalità differenti da quelle specificate, saranno ritenute non valide ai fini del rispetto delle prescrizioni.

PRESCRIZIONI GENERALI

- a) Il Gestore deve adottare tutte le misure atte a non recare molestia ambientale per il vicinato.
- b) Il mappale 4413, a destinazione agricola, non può essere impiegato per altri utilizzi che non quelli connessi con l'attività agricola (art. 32 delle NTA del Piano delle Regole).

DISPONE che:

1. L'efficacia dell'Autorizzazione unica ambientale è subordinata alla presentazione e accettazione delle garanzie finanziarie, che dovranno essere prestate e accettate in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 19461 del 19/11/2004 e s.m.i. e che comunque dovranno essere valide, oltre che per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, anche per i dodici mesi successivi. Esse pertanto dovranno valere per **16 (sedici) anni**.

La polizza fideiussoria può essere prestata anche per un periodo inferiore, comunque almeno pari a metà del periodo sopra indicato, cioè pari ad almeno 8 (otto) anni. In tal caso, **entro il termine perentorio di 12 mesi prima della scadenza della polizza in essere**, il Gestore è



tenuto a presentare appendice di estensione della stessa fidejussione, a copertura di tutto il periodo di validità dell'autorizzazione unica ambientale, maggiorato di un anno. Qualora il Gestore non ottemperi a tale obbligo entro tale termine, il provvedimento di autorizzazione unica ambientale sarà revocato d'Ufficio; l'efficacia dell'autorizzazione unica ambientale è pertanto subordinata alla validità ed efficacia della polizza fideiussoria in essere.

2. Il Gestore, in conseguenza di quanto indicato al precedente punto 1., dovrà prestare **fidejussione per tramite del SUAP**, a favore della Provincia di Como per un ammontare totale, sulla base dell'allegato C) della predetta D.G.R., determinato in € **29'496,53 (ventinovemilaquattrocentonovantasei/53)**, relativo a:
- recupero (R3) di 1'200 tonnellate/anno, di rifiuti non pericolosi pari a € 21'195,38;
 - messa in riserva (R13) di 470 m³ di rifiuti non pericolosi, pari a € 83'011,48 ridotta al 10% vista la volontà espressa di avviare i rifiuti messi in riserva a recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. medesima, pari a € 8'301,15.

DÀ ATTO che:

- la notifica al Gestore del provvedimento da parte del SUAP, costituisce rilascio della posizione autorizzativa in materia ambientale dell'intero insediamento in oggetto e sostituisce ogni eventuale autorizzazione/comunicazione/nulla osta di cui all'elenco dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013, precedentemente valida;
- al di fuori dei casi di previsione d'ipotesi di reato, l'inosservanza delle prescrizioni o dei limiti di concentrazione o emissione indicati nel presente provvedimento o nel relativo Allegato Tecnico, comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 152/06, fatte salve le disposizioni degli eventuali e conseguenti provvedimenti di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, per la cui emanazione restano competenti la Provincia, l'Ufficio d'Ambito o il Comune di ALBAVILLA, in relazione agli aspetti di pertinente competenza e fatti salvi i connessi adempimenti del SUAP;
- l'Autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi o delle emissioni, nonché delle modalità di gestione dei rifiuti. Il Gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dove si effettua la gestione dei rifiuti o dai quali originano gli scarichi o le emissioni;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10 agosto 2001;
- nel caso in cui siano rilevate molestie olfattive causate dall'Azienda in fase di esercizio degli impianti, valgono le modalità operative contenute nella DGR n. IX/3018 del 15/02/2012, che prevede al punto 7.1 dell'allegato A) un monitoraggio preliminare delle molestie da parte del Comune in cui viene lamentato l'inconveniente, fatta salva l'effettuazione, da parte di ARPA, di eventuali controlli con le modalità previste dalle linee guida contenute nella citata DGR, nonché del monitoraggio da effettuarsi secondo l'Allegato 3 della DGR medesima;
- il Gestore risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne questa Provincia;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. 59/2013, nonché alla normativa vigente in materia di scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, gestione di rifiuti e inquinamento acustico;
- sono fatti salvi i diritti di Terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del D.P.R. 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento;



- in funzione delle rispettive competenze derivanti dalle condizioni contrattuali fra il Gestore e la Parte proprietaria delle strutture, sono fatte salve le rispettive responsabilità dei medesimi, in merito alle condizioni e prescrizioni autorizzative;
- i documenti, i pareri, gli atti endoprocedimentali comunque denominati, prodotti dai Soggetti competenti, che hanno concorso al procedimento provinciale che si chiude con l'adozione del presente provvedimento, sono conservati agli atti del fascicolo provinciale 16.01.8.2016 e costituiscono comunque elemento sostanziale per ogni eventuale esigenza legata ad approfondimenti degli aspetti amministrativi o tecnico – gestionali della presente autorizzazione;
- in caso di mutamenti di uno o più dei Soggetti gestori del servizio di fognatura e depurazione, tutti i riferimenti a essi, inclusi nella presente autorizzazione, si intendono automaticamente relativi al nuovo Soggetto, in particolar modo per quanto riguarda l'inclusione fra i destinatari delle comunicazioni prescritte al Gestore nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento.

DISPONE la notifica (via PEC o tramite Portale telematico) della presente autorizzazione al SUAP di ALBAVILLA, al fine del relativo rilascio al Gestore e della trasmissione ai Soggetti competenti in materia ambientale.

DISPONE inoltre, in accordo anche con le norme degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 59/2013, che:

- la domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale dovrà essere presentata **sei mesi prima della scadenza del provvedimento**. Nella conseguente fase d'istruttoria e fino al rilascio della nuova autorizzazione, rimarrà valido quanto indicato nel presente provvedimento e nel relativo Allegato Tecnico;
- nel caso il Gestore intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, dovrà darne **preventiva comunicazione DIRETTAMENTE** a questa Provincia. In mancanza di specifica risposta entro sessanta giorni, il Gestore potrà procedere di conseguenza all'esecuzione della modifica. Se invece la modifica proposta dovesse risultare di tipo sostanziale, la Provincia ne darà specifico riscontro e il Gestore dovrà presentare formale domanda di autorizzazione secondo la procedura valida per una nuova istanza. Qualora il Gestore ravvisi direttamente il carattere sostanziale della modifica, dovrà presentare istanza al SUAP. In questi due ultimi casi, la modifica comunicata non potrà essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;
- dovrà essere comunicato al SUAP di ALBAVILLA, e per conoscenza a questa Provincia, qualsiasi cambiamento della struttura aziendale che determini la sostituzione del Gestore nelle funzioni legate al controllo delle strutture oggetto della presente autorizzazione. La comunicazione dovrà avvenire **entro 15 giorni** da tale cambiamento. Il nuovo Gestore dovrà contestualmente presentare richiesta per la voltura a proprio nome dell'autorizzazione, fornendo le generalità complete unitamente alla dichiarazione di avere piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura aziendale. In caso di mancata comunicazione, fatto salvo quanto previsto in materia di violazione delle prescrizioni autorizzative, la titolarità sarà automaticamente riferita al legale rappresentante *p.t.* dell'Azienda.

DÀ ATTO infine, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:

1. entro 60 giorni dalla notifica:
 - con ricorso al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;
 - davanti al TAR nei casi residui;
2. entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
dott. Franco Binaghi**



Autorizzazione unica ambientale dell'Azienda C. & C. S.r.l. per l'insediamento sito in Comune di ALBAVILLA, Via Padre Meroni n. 14

N. 256/AUA di registro del 10/07/2016.

ALLEGATO TECNICO

I)	Identificazione dell'Azienda
II)	Tavole e documenti di riferimento
III)	Autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo e in rete fognaria di tipo separato (condotta per le acque meteoriche) di acque di prima e seconda pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125);
IV)	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
V)	Comunicazione / nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della l. 447/95 (inquinamento acustico);
VI)	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

I. IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA

Ragione sociale **C. & C. S.r.l.**
Sede legale Comune: Como (CO) - via Giuseppe Sinigaglia n. 1
Insedimento Comune: ALBAVILLA - Via Padre Meroni n. 14
Partita IVA: 02635330133
Codice ATECO: 38.32.20
Tipo di attività: Recupero di rifiuti non pericolosi e operazioni di messa in riserva
Mappali CT F. 13 P. 4393 e 4413

II. TAVOLE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Oggetto	Nome documento - file	Data deposito
A. Disegno n. 601-01-02 Rev. 2 – PLANIMETRIA GENERALE con schema fognatura – DATA dicembre 2010 – agg. 15/04/2016	601-01-02_Rev.2 (SF).pdf.p7m	10/05/2016 Trasmissione da parte dell'Azienda al SUAP
B. Disegno n. 601-01-01 Rev. 3 – PLANIMETRIA GENERALE con identificazione aree e sistemi di trasporto pneumatico – DATA dicembre 2010 – agg. 15/04/2016	601_01_01_rev.3.pdf.p7m	13/05/2016 Trasmissione da parte del SUAP

Le tavole in elenco sono un estratto dalla documentazione trasmessa in formato telematico dal Gestore in allegato all'istanza di autorizzazione o nelle successive integrazioni. Le medesime, unite in allegato, costituiscono riferimento ufficiale ai fini della validità dell'autorizzazione e dei controlli da parte dell'Autorità competente.



III. SCARICHI DI ACQUE REFLUE CON RECAPITO IN AMBIENTE

1. DESCRIZIONE DEGLI SCARICHI

Numero	Codici	Descrizione
1	C.interno SA01 C. SIRE RP0130030001001S	Scarico acque di prima e seconda pioggia non separate e non trattate
2	C.interno SA02 C. SIRE NA0130030002001P	Scarico acque di prima e seconda pioggia non separate e non trattate

2. RECAPITI

Numero	Recapito
1	Pozzo perdente
2	Tombinatura comunale (rete fognaria di tipo separato - condotta per le acque meteoriche) indi strati superficiali del sottosuolo (pozzo perdente)

3. LIMITI ALLO SCARICO

Rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla Tab. 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06 e smi.

In generale, i valori di concentrazione misurati si intendono espressi con il numero di cifre significative dato dal metodo analitico utilizzato per ciascun parametro. Tali valori sono direttamente confrontati con quelli limite riportati nella tabella sopra riportata, attribuendo a questi ultimi lo stesso numero di cifre decimali significative, anche se non riportate in tale tabella. Le analisi dovranno riportare, per ogni parametro il grado di incertezza estesa.

4. PRESCRIZIONI

4.1 Dovrà essere effettuato un monitoraggio degli scarichi delle acque meteoriche di cui ai terminali SA01 e SA02, da effettuare mediante prelievi con cadenza biennale (il primo campionamento da effettuarsi **entro 60 giorni** dalla notifica dell'AUA), in occasione di un evento meteorico significativo, tenendo comunque presente l'esigenza di caratterizzare le acque scaricate dopo un periodo di attività sulla superficie scolante senza che vi sia stato un dilavamento della stessa, e determinazione analitica di:

pH, Solidi Sospesi totali, BOD₅, COD, Ferro, Cromo Totale, Rame, Zinco, Nichel, Piombo, Fosforo Totale, Azoto Totale, Solventi organici aromatici, Tensioattivi totali, Solventi clorurati e Idrocarburi totali (queste ultime due sostanze devono risultare assenti o comunque sotto la soglia di rilevabilità dei metodi utilizzati).

Le circostanze in cui avverranno i campionamenti dovranno essere documentate nei verbali di prelievo, che dovranno essere datati e firmati. Per gli autocontrolli previsti, deve essere compilato apposito verbale di prelievo riportante data, ora, nominativo del prelevatore e sua qualifica, attività svolta dall'azienda in concomitanza con le operazioni di campionamento, ragione sociale dell'azienda, punto di prelievo. I referti relativi alle analisi prescritte ed i relativi verbali di campionamento, dovranno essere prodotti preferenzialmente da un laboratorio in possesso di certificazione ISO 17025 (o in alternativa, di certificazione ISO 9001 e di documentazione della partecipazione a circuiti di inter-confronto) e dovranno comunque essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo.

Nel caso di avvalimento di laboratori non certificati, fatte salve diverse e successive disposizioni da parte delle Autorità competenti, deve essere garantito che il laboratorio operi secondo un programma che assicuri la qualità e il controllo per i seguenti aspetti:

1. Campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;



2. Documentazione relativa alle procedure analitiche utilizzate, basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall'ISPRA o da CNR-IRSA);
3. Determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
4. Piani di formazione del personale;
5. Procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.
Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 3, le relative informazioni dovranno essere sempre allegate ai referti / rapporti di prova prodotti.

Solo in caso di superamento delle concentrazioni limite autorizzate, dovranno essere tempestivamente inoltrati alla Provincia di Como e allo Sportello Unico competente per una eventuale modifica dell'autorizzazione, sottolineando nell'oggetto l'avvenuto superamento ed i provvedimenti messi in atto ai fini del rientro nei limiti di legge.

- 4.2 **Entro 90 giorni** dalla notifica del provvedimento di AUA da parte del SUAP, e successivamente **entro 30 giorni** dall'effettuazione dell'analisi biennale, deve essere trasmessa al SUAP medesimo (per il successivo inoltro a Provincia e ARPA), la seguente documentazione:
 - 4.2.1 Copia delle analisi degli scarichi SA01 e SA02, da effettuare secondo i tempi di cui alla prescrizione III.4.1;
 - 4.2.2 Documentazione fotografica attestante l'avvenuta identificazione del pozzetto di campionamento per gli scarichi SA01 e SA02 come da prescrizione III.4.8 (solo per la prima volta);
- 4.3 Le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio.
- 4.4 Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve avvenire immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti, rispettivamente, di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi.
- 4.5 I materiali derivati dalle operazioni di cui al punto III.4.4 devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta nel rispetto delle normativa vigente.
- 4.6 Dovrà essere garantita l'ispezionabilità e la possibilità di campionamento sulla rete delle acque meteoriche immediatamente a monte del recapito in ambiente mediante un pozzetto di prelievo avente dimensioni adeguate. Il pozzetto dovrà inoltre permettere il ristagno dei reflui scaricati.
- 4.7 Sui piazzali di pertinenza dell'Azienda dai quali le acque meteoriche confluiscono nei punti di scarico autorizzati nella presente Sezione non è consentito lo svolgimento delle attività indicate all'art. 3 comma 1 lettera d) del R.R. 4/06 ed è quindi vietato il deposito, il carico, lo scarico, il travaso e la movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.
- 4.8 **Entro 30 giorni** dalla notifica del provvedimento di AUA da parte del SUAP devono essere realizzati i pozzetti da cui devono essere effettuati i prelievi ai fini del controllo qualitativo degli scarichi SA01 e SA02; gli stessi devono essere resi immediatamente individuabili mediante apposizione di targhetta o altro segnale identificativo, con specificazione della sigla di riferimento SA01 e SA02.

**IV. EMISSIONI IN ATMOSFERA****1. ALLEGATI TECNICI DI RIFERIMENTO**

D.G.R. n. 3552/2012	Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Modifica e aggiornamento della D.G.R. n. 13943/2003
---------------------	--

2. ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO**2.1 Descrizione sintetica dell'attività produttiva**

L'Azienda svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti di natura plastica.

2.2 Prodotti

Materiale plastico triturato 1'200 t/anno

2.3 Materie prime

MATERIALE	QUANTITA' (t/anno)	QUANTITA' (Mc/anno)
Plastica proveniente da raccolta differenziata R.S.U.	400	2'000
Plastica proveniente da scarti industria plastica	800	4'000

2.4 COV

L'Azienda dichiara che non utilizza materie prime contenenti COV.

2.5 Fasi lavorative

L'attività produttiva si articola nelle seguenti fasi lavorative con l'utilizzo delle rispettive apparecchiature.

	FASE LAVORATIVA	APPARECCHIATURE UTILIZZATE	PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
A	Messa in riserva rifiuto	Autocarri con cassoni scarrabili	-
B	Frammentazione (dim. max 800 mm)	Ragno Prerompitore Nastro trasportatore	-
C	Triturazione (dim. max 50 mm)	Trituratore Nastro trasportatore	-
D	Lavaggio	Vasca di lavaggio Coclee	-
E	Centrifugazione (eliminazione dello scarto)	Centrifuga Cassone dello scarto	-
F	Granulazione (dim. max 8/16 mm)	Granulatore Aspiratore trasporto pneumatico Prepulitore girevole	-
G	Decompressione sistema aspirazione pneumatico e caricamento big-bags	Settore A n.4 maniche di decompressione Big-bags granuli	Emissioni diffuse (reimmissioni)
		Settore B n.2 maniche di decompressione Big-bags scarti	Emissioni diffuse (reimmissioni)

**Note e riepilogo stato autorizzativo:**

FASE LAVORATIVA	DESCRIZIONE
Dichiarazioni dell'Azienda:	
A-B-C-D-E-F	Durante le lavorazioni non si generano emissioni in ambiente di lavoro in quanto il materiale trattato non è mai polverulento.
B-C	Entrambe le apparecchiature sono dotate di nastri deferizzatori aventi lo scopo di recuperare eventuali materiali di natura ferrosa e separarli dalla plastica, per poi raccogliarli in cassonetti situati al di sotto delle apparecchiature.
D	La vasca di lavaggio è alimentata da un impianto di depurazione di tipo chimico-fisico a ciclo chiuso; l'acqua viene depurata e rimessa in ricircolo nell'impianto, per essere riutilizzata; all'occorrenza viene reintegrata con acqua di rete. Nella fase di lavaggio l'acqua viene addizionata con flocculante (PAC 180) e Polielettrolita. I fanghi di risulta vengono smaltiti a norma di legge come rifiuto speciale con il codice CER 07.02.12.
E	Per plastica di scarto (non recuperabile) è da intendersi tutto quel materiale plastico che sottoposto alle precedenti fasi di lavorazione non è stato separato da eventuali impurità (carta, ferro, ecc.). Il cassone di raccolta della plastica di scarto (non recuperabile) viene prelevato con l'ausilio di un carrello elevatore (muletto) e viene quindi sversato nel cassone dei rifiuti propri. La granulometria minima del materiale non recuperabile è pari a quella sottoposta alla fase di triturazione, ovvero 50 mm.
F	La lavorazione produce granuli di 2/3 mm.
G	Le maniche di decompressione hanno la funzione di evitare un'eccessiva sovrappressione dei sacchi di raccolta dei materiali e la conseguente rottura degli stessi.

2.6 Impianti di produzione di energia

Non sono presenti impianti di produzione di energia.

3. PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA AUTORIZZATI

Nessuno

4. LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA, IMPIANTI DI ABBATTIMENTO E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI DIFFUSE.

FASE LAVORATIVA	EMISSIONI CONVOGLIATE			EMISSIONI DIFFUSE	NOTE
	INQUINANTE	LIMITE g/h	LIMITE mg/Nm ³		
G Decompressione sistema aspirazione pneumatico e caricamento big-bags	-	-	-	Ammesse	1-2

N.	DESCRIZIONE NOTA
1	Le emissioni diffuse generate da questa fase (reimmersioni dovute alla decompressione dell'aria utilizzata per il trasporto pneumatico) sono ammesse senza prescrizioni particolari fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2	I filtri a manica dovranno essere sottoposti a regolare manutenzione così come prescritto al paragrafo IV.5. Al fine di garantire condizioni di sicurezza e salubrità ambientale, il Gestore deve definire un'opportuna procedura di gestione di eventi anomali o dei malfunzionamenti delle maniche di decompressione anteriormente alla messa in esercizio di cui al paragrafo IV.5. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli Enti preposti al controllo.



5. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Salvo diverse specifiche prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, il Gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e alle emissioni autorizzate, oggetto della domanda.

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

- 5.1 Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato e inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- 5.2 Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare molestie olfattive.
- 5.3 Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

STOCCAGGIO

- 5.4 Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare eventuali sversamenti. Le attenzioni minimali e le misure volte a limitare la diffusione incontrollata di inquinanti aerodispersi sono quelle di cui all'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

CRITERI DI MANUTENZIONE

- 5.5 Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, dei sistemi di abbattimento/trattamento devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal Gestore ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria, da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora l'Azienda disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, potrà considerarsi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

MESSA IN ESERCIZIO

- 5.6 Il Gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti nuovi, trasferiti od oggetto di modifica, deve darne comunicazione in via telematica e firmata digitalmente al SUAP (per il successivo inoltro a Provincia, Comune e Arpa competenti per territorio).



V. RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO

1. INQUADRAMENTO

Il Gestore ha presentato dichiarazione sostitutiva e la Valutazione d'impatto acustico ai sensi della Legge 447/95, della L.R. 13/2001 e della D.G.R. n. 7/8313/02, e allegata all'istanza di AUA (05/02/2016).

Il Comune di ALBAVILLA ha provveduto alla redazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (deliberazione di approvazione del C.C. n° 24 del 15/5/2008).

Il sito in cui è presente l'insediamento oggetto della presente autorizzazione ricade in **Classe IV**.

Si rimanda ai limiti di accettabilità per le sorgenti sonore di cui al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale o, in mancanza, di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore (previo invio della comunicazione di modifica alla Provincia di Como, al SUAP e al Comune competenti per territorio), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell'8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico.
 - 2.2 Nel caso che si preveda che le nuove attività non determineranno emissioni di rumore superiori ai limiti suddetti, la documentazione previsionale d'impatto acustico potrà essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011.
 - 2.3 In tutti i casi in cui si prevede che le nuove attività possano comportare emissioni di rumore superiori ai limiti, è fatto obbligo di presentare ai medesimi Soggetti sopra elencati, una relazione predisposta da un tecnico competente in acustica, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 447/1995.
-



VI. GESTIONE DI RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO EX ART. 216 D.Lgs. 152/2006

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ:

- 1.1 L'area interessata dall'impianto è di circa 838 m² dei quali 535 al coperto all'interno di capannone industriale, destinati all'esercizio dell'attività e 303 pavimentati allo scoperto, adibiti ad area di manovra e deposito materiale recuperato; contraddistinta al mappale 4393 censito al foglio 13 del N.C.T.R. sezione censuaria Vill'Albese ricadente in "Ambiti produttivi di recente espansione – ARPE (art. 25 NTAPR)" così come specificato dal P.G.T. vigente nel Comune di Albavilla.
- 1.2 Le operazioni di recupero autorizzate sono così riassunte:
- R13 R3.
- 1.3 L'assetto impiantistico autorizzato con il presente provvedimento è rappresentato sulla tavola n° 601-01-01 revisione 3 "Planimetria Generale con indicazione aree e sistemi di trasporto pneumatico" scala 1:150 datata dicembre 2010; lo schema di raccolta delle acque prodotte sulla tavola n° 601-01-02 revisione 2 "Planimetria Generale con schema fognatura" scala 1:150 datata dicembre 2010. Le tavole sono richiamate nella Sezione II del presente Allegato Tecnico.
- 1.4 I tipi di rifiuti non pericolosi e le operazioni alle quali sottoposti sono i seguenti (C.E.R.):

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R3)
6.1			
	02.01.04	X	X
	15.01.02	X	X
	17.02.03	X	X
	19.12.04	X	X
	20.01.39	X	X

Messa in riserva di rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici (R13) per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), lavaggio e trattamento (R3).

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 6.1 è di 150 m³ e quella di recupero (R3) di 400 tonnellate/anno. Le operazioni verranno svolte sulle aree pavimentate al coperto, come indicato nella planimetria di cui alla lettera B – tabella nella Sezione II del presente Allegato Tecnico.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R3)
6.2			
	07.02.13	X	X
	12.01.05	X	X
	16.01.19	X	X
	16.02.16	X	X
	16.03.06	X	X
	17.02.03	X	X

Messa in riserva di rifiuti di sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre



sintetiche provenienti dall'industria della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., attività di autoriparazione e industria automobilistica, attività di costruzione e demolizione (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche mediante asportazione di sostanze estranee, trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 o prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate (R3).

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 6.2 è di 320 m³ e quella di recupero (R3) di 800 tonnellate/anno. Le operazioni verranno svolte sulle aree pavimentate, come indicato nella planimetria di cui alla lettera B – tabella nella Sezione II del presente Allegato Tecnico.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Deve essere rispettato quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e dal D.M. 186/2006 per quanto attiene le disposizioni tecniche ivi contenute.
- 2.2 Dovranno essere rispettate le norme generali per la messa in riserva ed il recupero di materia dai rifiuti previste dall'Allegato 1 sub allegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i. con particolare riferimento a quanto disposto ai punti 6.1.3 e 6.2.3.

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.